

## Art. 9

(Educatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. L'educatore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie sociali, psicologiche o pedagogiche, valido per l'accesso all'università, ovvero di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche.

2. L'educatore svolge i seguenti compiti con il supporto, la collaborazione e la supervisione del coordinatore del servizio:

a) cura l'inserimento dei bambini, promuovendone un corretto sviluppo psichico, fisico e intellettuale;

b) organizza l'attività educativa e ricreativa dei bambini, curandone l'incolumità, l'igiene personale e l'alimentazione;

c) intrattiene i necessari contatti con la famiglia del bambino;

d) elabora, collegialmente con gli altri educatori, la progettazione pedagogica e appronta gli strumenti organizzativi per la sua attuazione;

e) cura l'organizzazione degli spazi interni ed esterni, proponendo l'acquisto di materiale ed attrezzature scelti in base ai progetti educativi;

f) collabora con gli insegnanti della scuola dell'infanzia per il passaggio dei bambini da una struttura educativa all'altra, anche progettando attività in comune.